

SUPER GREEN PASS: ULTERIORI FAQ DELLA FIPE

In data 7 dicembre 2021 la FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ha reso pubbliche delle FAQ riguardanti le nuove linee guida e il **Super Green Pass**, introdotto dal DL n. 172/2021, che vanno ad aggiornare e ad integrare quelle pubblicate il 1° dicembre 2021.

1. È vero che per il consumo ai tavoli al chiuso serve sempre il green pass rafforzato?

Sì, nella zona bianca dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, e nelle zone gialla e arancione, per il consumo al tavolo al chiuso è necessario possedere il c.d. super green pass (no tampone), fatta eccezione per i minori di anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica. In zona rossa il servizio di somministrazione in loco (sia all'aperto, che al chiuso) resta sospeso.

2. Che cosa prevedono le nuove linee guida in ordine all'obbligo della mascherina negli esercizi di ristorazione?

Le nuove linee guida approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 2 dicembre - pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2021 – prevedono ora l'obbligo per i clienti di indossare la mascherina chirurgica o altro dispositivo che conferisca superiore protezione (come FFP2) in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo oltre al loro utilizzo nella discoteche e sale giochi.

3. Ho un bar, la mia Regione è attualmente in zona gialla, per il consumo al bancone i clienti devono essere in possesso del super green pass?

No, nelle zone bianca e gialla per consumare al bancone non è necessario nessun tipo di green pass (né ordinario, né rafforzato). Laddove la sua Regione dovesse essere collocata in zona arancione per il consumo al banco (e anche per il servizio ai tavoli all'aperto e al chiuso) sarà necessario esibire il green pass rafforzato, con l'eccezione dei minori di anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di certificazione medica.

4. I clienti che vogliono essere serviti nei tavoli all'aperto del mio ristorante che tipo di green pass devono possedere?

La regolamentazione sul green pass differisce a seconda della tipologia di fascia di rischio in cui sono collocate le Regioni. Nelle zone bianche e gialle è possibile consumare ai tavoli all'aperto anche senza green pass, nelle zone arancioni, invece, è necessario il possesso del super green pass (no tampone), mentre in zona rossa il servizio di somministrazione in loco (sia all'aperto, che al chiuso) non è consentito.

5. Laddove è richiesto il super green pass, anche il titolare e il personale devono possederlo?

No, le norme che regolamentano il possesso del super green pass per l'accesso alle attività e ai servizi in zona bianca, gialla e arancione (artt. 5 e 6 del DL n. 172/2021) si riferiscono esclusivamente ai clienti. Per i lavoratori (ivi compreso il titolare dell'attività) continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni previste dal DL n. 127/2021, c.d. "green pass sul lavoro", convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 165/2021, che prevede unicamente l'obbligo del possesso del green pass ordinario, salvi i casi di obbligo vaccinale nei confronti di specifiche professioni.

6. Ho sentito che in caso di feste non serve il super green pass, potete confermare?

Occorre fare attenzione perché la regolamentazione del green pass in caso di feste differisce a seconda della tipologia: in caso di feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose, è sempre richiesto il super green pass (ad oggi sia in zona bianca che gialla e arancione); in caso di matrimoni, cresime, battesimi, feste di laurea e altre feste conseguenti a cerimonie civili e religiose

- nelle zone bianca e gialla è sufficiente il green pass ordinario (si tampone), mentre
- in zona arancione è necessario il green pass rafforzato (no tampone).

Entrambe le tipologie di feste restano vietate in zona rossa.

7. Ho una sala giochi, considerato che la mia Regione è in zona bianca, che tipo di green pass devono possedere i clienti per accedere?

Sia in zona bianca che gialla per accedere alle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò i clienti devono esibire il green pass ordinario (si tampone). In zona arancione è invece previsto il necessario possesso del super green pass, mentre in zona rossa tali attività restano sospese.

8. È ancora necessario mostrare il cartello con l'indicazione della capienza massima del locale?

Sì, anche le nuove Linee guida confermano la necessità di fornire indicazioni sulla capienza massima degli spazi per diverse attività tra cui i servizi di ristorazione, le discoteche e sale giochi.

9. Come faccio a verificare il super green pass?

Occorre possedere la versione aggiornata dell'App VerificaC19 che può essere scaricata su App Store, Play Store e App Gallery. Tale applicazione consente di effettuare sia la "verifica base", che la "verifica rafforzata".

10. Per i ricevimenti conseguenti alle cerimonie (es. matrimoni), è cambiato qualcosa sulla regola del distanziamento?

In ordine al distanziamento dei tavoli, le nuove linee guida, confermano l'obbligo di posizionare i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi, con eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Tuttavia, a differenza della precedente versione, è stata eliminata la previsione che imponeva, in generale, di riorganizzare gli spazi in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Resta fermo l'obbligo di garantire che l'accesso alla sede dell'evento avvenga in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone.

11. Che cosa rischio se nel mio ristorante non osservo le misure contenute nelle linee guida? E se non effettuo la verifica del green pass?

La mancata osservanza delle misure di prevenzione può comportare:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro
- e
- la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Nei casi in cui vi sia stata una reiterazione della violazione, è previsto il **raddoppio** della sanzione pecuniaria e l'applicazione della sanzione accessoria nella misura massima. Inoltre è bene precisare che l'Autorità di controllo, già all'atto dell'accertamento della violazione, può disporre, in via cautelare, la chiusura provvisoria dell'attività fino a 5 giorni (che verranno poi scomputati dalla sanzione accessoria eventualmente irrogata).

Inoltre, permane l'astratta configurabilità di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all'art. 452 c.p. (Circolare Ministero dell'Interno n. 1530/117).

Anche nel caso di violazione della norma di cui al comma 4 dell'art. 9-bis del "Riaperture" – che impone ai titolari o ai gestori dei servizi e delle attività per il cui accesso è necessario il green pass, di effettuare la relativa verifica (potendo anche delegare tale incombenza ad un soggetto terzo – si applica la sanzione pecuniaria sopra indicata da 400 a 1.000 euro), e dopo due violazioni, a partire dalla terza, è prevista anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni.

12. Quali regole devo osservare per organizzare il servizio in modalità buffet?

Le nuove linee guida stabiliscono che la modalità a buffet possa avvenire anche senza somministrazione da parte di personale incaricato tuttavia prevedono l'obbligo che cliente e personale indossino una mascherina chirurgica (o un dispositivo che conferisca maggiore protezione, come gli FFP2) e il mantenimento della distanza.

Inoltre, la modalità self service non è più limitata dall'obbligo di utilizzare prodotti confezionati in monodose ma dovranno essere adottate modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali, valutando anche idonee misure (es.

segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di un metro durante la fila per l'accesso al *buffet*.

13. Per la zona rossa cambia qualcosa?

No. La disciplina introdotta dal DL n. 172/2021 non riguarda la zona rossa dove continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Capo V del DPCM del 2 marzo 2021, nelle parti non modificate o abrogate da successivi provvedimenti. Per i Pubblici Esercizi, in tale zona restano sospesi i servizi di ristorazione con le eccezioni delle mense, del catering continuativo e degli esercizi siti nelle aree di servizio autostradali (nonché, tra l'altro, in ospedali, aeroporti, porti e interporti), e della possibilità di svolgere senza restrizioni orarie, la consegna a domicilio e il take away fino alle ore 22.00, con eccezione di bar (cod. ATE. 56.3) ai quali è consentito effettuare il servizio di asporto solo fino alle 18.00. Restano parimenti sospese, tra le altre, le discoteche, sale giochi, bingo, scommesse, casinò, le attività di spettacolo e le feste.

Luino, 10.12.2021